

**SCHEMA DI / CONTRATTO D'APPALTO / CONTRATTO ATTUATIVO /
PER L'AFFIDAMENTO / DELLA FORNITURA / DEL SERVIZIO / DI _____ AI SENSI DEL DLGS
50/2016**

TRA

Autostrade per l'Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000) – Direzione 3° Tronco di Bologna, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche "Committente")

E

_____ (C.F./P.IVA _____), con sede e domicilio legale in _____, in persona di _____, nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di _____ (nel seguito per brevità anche "Appaltatore"),

congiuntamente intese anche come le "Parti",

PREMESSO CHE

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento di _____;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del __/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/__/20__;
- I codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____;
- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura e la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (*eventuale*: con esito positivo);
- pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011");
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia

definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____;

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.

Appaltatore: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

Contratto: l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo 2;

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;

Responsabile del Procedimento (RUP): il sig. _____ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento;

Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri _____ nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l'esecuzione del Contratto congiuntamente al Responsabile del Procedimento;

/ (eventuale, qualora vi sia una componente di posa in opera ex Titolo IV DLgs 81/08 e s.m.i.) **Responsabile dei lavori:** il sig _____ nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui alla normativa vigente ed in particolare dell'art. 90 del DLgs 81/2008 e s.m.i.; /

Referente Tecnico: il sig. _____ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico);
- l'Allegato "B" (Offerta Tecnica ed Economica dell'Appaltatore);
- l'Allegato "C" (Cauzione Definitiva);
-

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto del Contratto

Il Contratto definisce la disciplina relativa all'affidamento del Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione estiva ed invernale, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico che l'operatore economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo ____.

La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo ____, la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto.

Articolo 4

Importo del Contratto

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto è pari a _____.

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Termini di Fatturazione" e corrisposto dalla Committente secondo le modalità indicate all'articolo "Fatturazione e Pagamenti":

Articolo 5

Referente Tecnico dell'Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'esecuzione del Contratto della Committente

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione di Tronco competente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall'Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell'Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell'esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il RUP per l'esecuzione del Contratto presso le singole sedi territoriali della Direzione di Tronco dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente / ed alla Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i DEC / rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 6

Avvio dell'Esecuzione del Contratto

Il RUP/DEC dà avvio all'esecuzione della prestazione entro xxx giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto.

L'avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all'art. 19 del DM n. 49/2018, laddove applicabili alla tipologia di servizio.

Il RUP/DEC comunicherà all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare l'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il Committente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di incamerare la cauzione di cui all'articolo ____ "Cauzione definitiva".

All'esito dell'incontro il / RUP / DEC / compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà controfirmato tra le Parti.

Articolo 7

Durata e Opzioni di rinnovo

Il presente Contratto ha una durata di _____ (_____) mesi/anni a decorrere dalla data di avvio dell'esecuzione del Contratto.

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell'articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

La Committente si riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti dall'articolo 107 del D.Lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo ____ "Sospensione del Contratto".

Articolo 8

Penali

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali indicate all'articolo ____ del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. xx "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa" e affidare a terzi l'esecuzione delle

prestazione residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all'articolo ____ "Cauzione definitiva".

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul lavoro" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Si precisa, inoltre, che, con riferimento al successivo articolo "Garanzia", la penale per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli interventi a seguito di segnalazione di un guasto nel periodo di garanzia sarà pari ad Euro 100,00 per ogni giorno settimana oltre i termini stabiliti al predetto articolo. Per la determinazione del ritardo farà fede la / data / ora / della e-mail o del fax di richiesta intervento trasmesso dalla Committente.

La penale relativa ad ogni fermo macchina successivo al terzo giorno dalla richiesta di intervento, sarà pari ad Euro 50,00 al giorno.

L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non precluderà il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 9

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall'Offerta Tecnica dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo ____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Articolo 10

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) - variazioni organismi tecnici ed amministrativi

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti le attività oggetto di appalto.

Parimenti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committente l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 bis della Legge Fallimentare.

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex art. 1456 c.c.

Articolo 11

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione del Contratto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Le attività, il cui specifico dettaglio sarà definito durante il periodo contrattuale, verranno effettuate, secondo le effettive necessità, su esplicita richiesta del RUP del contratto, il quale provvederà al coordinamento delle stesse.

L'affidamento delle singole attività avverrà unicamente tramite l'emissione di "Ordini di Lavoro" concordati e sottoscritti con l'Appaltatore in cui saranno indicati: il dettaglio delle operazioni da eseguire, le specifiche delle apparecchiature coinvolte, il luogo, la modalità ed il termine di esecuzione ed i prezzi unitari delle prestazioni, rilevandoli dall'elenco prezzi contrattuale.

Non saranno riconosciuti interventi non previsti nei citati "Ordini di Lavoro".

Articolo 12

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva dell'Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva dell'Appaltatore dovrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti dell'Appaltatore, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all'Appaltatore gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 13

Termini di Fatturazione

L'Appaltatore emetterà fattura con frequenza trimestrale relativa a ogni intervento, o eventualmente per più interventi; la fattura dovrà rispecchiare quanto riportato negli "Ordini di Lavoro" che dovranno essere allegati in copia, indicando specificatamente le parti di ricambio e i prezzi unitari,.

/(Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Contratto. /

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del RUP, previa emissione del Certificato di pagamento, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

L'Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilità

L'importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento delle prestazioni / a misura.

Le Parti espressamente convengono con la sottoscrizione del presente contratto che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 6 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il certificato di pagamento per la rata di acconto verrà emesso dal Responsabile del procedimento entro 45 giorni dall'emissione di ogni stato di avanzamento e previo assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli (riferimento a Prescrizioni a tutela dei lavoratori e subappalti subcontratti).

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello stesso, previa ricezione della relativa fattura contenente le informazioni così come sopra specificate.

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo entro 60 giorni dall'emissione del certificato di verifica della conformità o del certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'assolvimento degli adempimenti previsti ai successivi articoli "Prescrizioni a tutela dei lavoratori" e "Subappalti Subcontratti".

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all'Appaltatore gli interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014.

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che dovrà essere emessa su richiesta del Committente.

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a titolo di liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente indicato all'articolo "Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta", dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG ed il codice CUP indicato in epigrafe.

L'Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al RUP/DEC ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni di cui all'articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 per il pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.

L'Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun Stato Avanzamento Attività o documento equivalente, dare evidenza alla DEC ed al RUP del soggetto che ha eseguito le prestazioni contabilizzate nel predetto Stato Avanzamento Attività (Appaltatore e/o subappaltatore) o documento equivalente, con la specifica dei relativi importi.

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno valutate dalla DEC e dal RUP, i quali potranno anche disporre l'accantonamento delle somme oggetto di contestazione – senza la maturazione interessi di sorta - in attesa che appaltatore e subappaltatore risolvano la contestazione stessa.

I pagamenti all'appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall'appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture pervenute in modalità diversa da quella elettronica e prive dei dati summenzionati.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dall'Appaltatore.

Articolo xx

Invariabilità dei Prezzi

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto.

L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c. /

Articolo 15

Revisione del Corrispettivo

I prezzi e i compensi concordati si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del Contratto. L'Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi e i compensi previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le

condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione o aggiornamento del corrispettivo d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c.. /(eventuale - da inserire nel caso di Fornitori stranieri)/

Articolo 16

Regime Fiscale

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative.

Qualora l'Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di residenza, l'Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince:

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento;
- indicazione della residenza fiscale dell'Appaltatore;
- attestazione che l'Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di residenza;
- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia.

Articolo 17

Cessione del credito o del Contratto

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG) .

La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 18

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatore della filiera si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza alla Committente che, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comporterà l'attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. _____.

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore indica, come segue, in relazione ad ogni buono d'acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato all'Appaltatore al seguente indirizzo pec _____ (inserire indirizzo/i pec dell'ufficio dell'Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine), gli estremi identificativi dei conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a _____ (inserire indirizzo/i pec) (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /) ogni variazione dell'indirizzo pec intervenuta nelle more dell'emissione del buono.

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell'Appaltatore, a qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____ (indicare IBAN o numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come anzidetto.

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad operare su detto/i conto/i, sono :

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

Nome e Cognome _____ nato a _____ il _____ - C.F. _____;

.....

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe.

(CONDIZIONI NORMATIVE)

Articolo 19

Comunicazioni e domicilio

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi:

COMMITTENTE: _____ all'attenzione di _____.

APPALTATORE: _____ all'attenzione di _____.

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Articolo 20

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri a Carico della Contraente

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull'autostrada e/o nonché sulla restante viabilità.

In relazione a quanto sopra l'Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati "Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l'esecuzione di interventi (attività) e lavori in autostrada" e "Segnaletica per lavori - Sommario delle norme per il segnalamento temporaneo e l'esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie" nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che l'Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme.

L'Appaltatore si rende edotto che le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione dell'esecutore in merito all'avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l'Italia S.p.A. per gli operatori su piattaforma autostradale.

L'Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguire tenendone quest'ultimo indenne e sollevato.

L'Appaltatore, in particolare, è tenuta ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone e cose circolanti sull'autostrada e sulla restante viabilità, sia durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente Contratto.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di esclusiva competenza ed onere dell'Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, l'Appaltatore si dichiara pertanto edotta sulle particolari condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull'organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d'opera.

Sono quindi a esclusivo carico dell'Appaltatore e compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo l'Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella documentazione contrattuale nonché quant'altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà a carico dell'esecutore.

- /la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l'interruzione o la sospensione delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare intensità, ecc. ;

- l'esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni interferenti il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al massimo il disagio alla circolazione autostradale;
- l'installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale;
- l'adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l'interruzione parziale o temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o autostradale;
- la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali alimentati;
- il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dalle attività;
- l'obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di Tronco competente i seguenti dati:
 - preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell'utenza;
 - comunicazione del nome del responsabile presente e il recapito telefonico dello stesso, onde avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche;
 - comunicazione della rimozione del cantiere.

Si richiama inoltre l'attenzione dell'Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici attinenti all'attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali s.m.i.). L'Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di cui all'art. 5, L. 136/2010, ove applicabili).

Articolo 21

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali prescritti, e con quant'altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisorie o comunque di protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi o indennizzi per non concessa chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.

Sono, inoltre, a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti dall'eventuale esecuzione di attività in corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.

L'Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da ciò derivare.

L'Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell'autostrada e della restante viabilità da parte delle proprie macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse impartire anche a integrazione delle suddette norme e prescrizioni.

Saranno a totale carico dell'Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni e alle limitazioni di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza dell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall'esecuzione delle attività affidate.

Saranno altresì a completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del traffico e la pubblica incolumità.

L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del contratto, il supporto informatico contenente "Linee Guida per l'Operatore su Strada (Rev. 6) Edizione 15 gennaio 2016".

Articolo 22

Sicurezza Sul Lavoro

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

- a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;
- b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;
- c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere a cura e spese dell'Appaltatore..

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.

Articolo 23

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative

in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Articolo 24

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori, e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura.
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività.
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza.
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine l'Appaltatore dovrà:

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti ambientali prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.

Articolo 25

Residui da Lavorazione - Rifiuti

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC.

Tutti i rifiuti le sostanze e i materiali provenienti da demolizioni di opere, pavimentazioni, manufatti e tutte le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte dall'Appaltatore e di cui la stessa intende, vuole o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di scarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte

le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto, l'accertamento dei titoli abilitativi del trasportatore, dell'impianto di recupero o di smaltimento, i registri di carico e scarico, i formulari di identificazione del rifiuto per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, prescritte dagli Enti competenti o di controllo.

L'Appaltatore provvederà altresì sotto la propria responsabilità a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per un'adeguata gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti, in particolare per i rifiuti pericolosi tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rispetto dei limiti temporali e/o quantitativi previsti dalla normativa vigente, l'effettuazione del deposito esclusivamente in zone non esposte al dilavamento, la prevenzione della contaminazione del suolo tramite deposito su aree pavimentate o comunque rese impermeabili, la prevenzione della contaminazione degli scarichi, la corretta differenziazione del deposito dei rifiuti per tipologia, l'assenza di miscelazione tra rifiuti aventi diverse caratteristiche di pericolosità e tra rifiuti pericolosi e non pericolosi, l'intervento tempestivo con idonei mezzi in caso di sversamento al suolo di rifiuto liquido.

Qualora il recupero dei rifiuti, previo parere della Direzione dei Lavori o del DEC o del RUP del contratto, sia effettuato per le attività di cui al presente contratto, L'Appaltatore a sua cura e spese chiederà alle autorità competenti le previste autorizzazioni in ragione del materiale da recuperare e dell'attività di recupero prevista, svolgendo quindi a sua cura e spese l'attività di recupero autorizzata alle condizioni, nei modi e nelle forme previste dalla legge e/o disposte dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o di controllo, compreso l'individuazione, la realizzazione e la gestione di idonee aree per la messa in riserva dei rifiuti, il trasporto dei rifiuti da recuperare, le lavorazioni, i trattamenti e l'eventuale smaltimento dei rifiuti che non si potessero per qualunque ragione recuperare.

L'Appaltatore, preliminarmente all'avvio delle attività, dovrà produrre per ogni cantiere un piano di gestione dei rifiuti ove sono individuate caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione.

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori ovvero al DEC,, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dell'opera affidata per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Articolo 26

Gestione Rifiuti da Attività svolta dall'Appaltatore

Nell'ambito dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto all'Appaltatore è riconosciuto piena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento dell'attività stessa.

L'Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che

ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al DEC/RUP

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dall'Appaltatore e di cui lo stesso intende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese dell'Appaltatore; ivi compresi gli oneri – sia di natura economica che amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di scarica o recupero.

L'Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell'attività svolta ed oggetto del presente Contratto, si qualificherà e sarà dunque considerato a tutti gli effetti quale "Produttore di rifiuti", provvedendo lo stesso ad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica.

A tale riguardo l'Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto.

L'Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del rifiuto e delle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/UE e regolamento 2017/997/UE)..

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisi che derivino dalla corretta gestione dei rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle autorità competenti, saranno sempre a carico dell'Appaltatore.

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, previa comunicazione agli Enti competenti ed al RUP/DEC, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell'esecuzione dei servizi affidati e delle relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o recupero.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo totale del Contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 27

Gestione Rifiuti da Attività' svolta da parte della Committente

Per i rifiuti derivanti dalle attività svolte direttamente dalla Committente o per i quali la Committente si configura comunque come "Produttore del rifiuto", sono state o saranno predisposte opportune aree per il relativo deposito temporaneo.

Per tali rifiuti, l' Appaltatore sarà chiamato, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge o secondo quanto indicato nel testo del presente Contratto, a prelevare i rifiuti e

ad effettuare la richiesta attività di trasporto presso il luogo di conferimento in discarica, o ad effettuare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di conferimento indicato per il loro recupero. Resta inteso che, in tali fattispecie, la Committente viene qualificata quale "Produttore del rifiuto".

Con l'accettazione del presente Contratto, l'Appaltatore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti per il trasporto di rifiuti speciali ai sensi dell'art.212 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Altresì l'Appaltatore dovrà, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiuti, osservare le disposizioni in vigore ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

In particolare l'Appaltatore dovrà:

- A) fornire alla Committente nella persona del RUP del Contratto copia del certificato di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, di cui all'art.212 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- C) fornire, prima dell'inizio del servizio, alla Committente nella persona del RUP del Contratto, copia delle autorizzazioni atte al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente Contratto, nonché copia delle autorizzazioni relative ai Centri di stoccaggio e smaltimento interessati.
- D) Accompagnare ogni carico di rifiuti da formulario di identificazione conforme al decreto del Ministero dell'Ambiente 1 aprile 1998 n. 145.
- E) Trasmettere alla Committente nella persona del RUP del Contratto, entro 10 gg. dallo smaltimento dei rifiuti, la quarta copia del formulario controfirmata anche dall'impianto di destinazione del rifiuto.
- F) Provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori da impiegare nell'espletamento del servizio corrispondano ai criteri individuati nelle leggi e regolamenti vigenti in materia.
- G) Rendersi attiva nel monitorare le scadenze delle autorizzazioni di trasporto e dei Centri di stoccaggio e di smaltimento utilizzati per il trattamento dei rifiuti ed inviare la nuova autorizzazione alla Committente nella persona del RUP del Contratto

Nel caso che leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di smaltimento dei rifiuti l'Appaltatore, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, sarà responsabile dell'adeguamento delle procedure di smaltimento alle nuove norme, sollevando la Committente da qualunque responsabilità al riguardo. Altresì, l'Appaltatore dovrà con immediatezza darne comunicazione alla Committente nella persona del RUP del Contratto.

L'eventuale classificazione in regime ADR di un rifiuto, implica che il servizio dovrà essere svolto altresì nel rispetto della normativa in materia di trasporto su strada di merci pericolose. L'Appaltatore dovrà pertanto impiegare veicoli idonei al tipo di sostanza pericolosa trasportata; ed il personale coinvolto nel trasporto, sia il conducente sia l'addetto al carico e scarico della merce, dovrà essere in possesso di idonea formazione professionale nel rispetto della normativa in materia. Sia i veicoli che il personale dell'Appaltatore dovranno essere in possesso dell'equipaggio generale ed individuale prescritti dalle norme ADR.

Il servizio di trattamento (recupero e/o smaltimento) dovrà essere effettuato, a cura e con piena assunzione di responsabilità da parte dell'Appaltatore, esclusivamente presso impianti di recupero e/o smaltimento muniti di autorizzazione in corso di validità rilasciata dalla Regione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il recupero/smaltimento da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti.

Devono essere osservate da parte della Contraente e fatte da questa osservare ai propri dipendenti, nonché agli eventuali collaboratori, tutte le disposizioni in materia sostanze pericolose in conformità al Regolamento CE n. 1272/2008 e al D.Lgs. 81/08. Dovranno essere osservate e fatte osservare tutte le disposizioni in materia di trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata una penale pari allo 0,2% dell'importo totale del Contratto.

In caso di avvenuta violazione da parte dell'Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, la Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.

Articolo 28

Garanzia

L'Appaltatore garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti imputabili al materiale o al montaggio, per un periodo di 24 mesi dalla data del verbale di favorevole verifica di conformità finale oppure dalla data di presa in consegna degli impianti.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, l'Appaltatore provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico dell'Appaltatore.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto, non appena il guasto si manifesti. Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo pec o raccomandata A.R., sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

Articolo 29

Coperture Assicurative

L'Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.

A tal proposito l'Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. _____ stipulata con _____ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi la Committente *.(Nella polizza RCT/O dovrà essere prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti. NB: La copertura dei danni indiretti va applicata se c'è possibilità di interruzione di flussi di traffico o attività strategiche in seguito all'eventuale sinistro; è opportuno verificare caso per caso con il Risk Manager.)*

La Polizza E.A.R. di cui all'art. 103, comma 7 del Codice, è stata costituita mediante polizza n.....rilasciata da

.Tale copertura assicurativa prevede:

- Frontespizio Sezione A - Partita 1 (Danni all'Opera): la somma assicurata è fissata in € *(importo contrattuale)* per le opere da realizzare, con limite di indennizzo per sinistro per danni alle opere pari alla somma assicurata;
- Frontespizio Sezione A - Partita 2 (Opere ed Impianti preesistenti): massimale non inferiore al 50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti.
- Frontespizio Sezione A - Partita 3 (Demolizioni e sgombero): massimale non inferiore al 25% della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00.
- Frontespizio Sezione B (Responsabilità Civile verso Terzi): massimale € 5.000.000,00 per sinistro e per durata.

Per tutte e ognuna delle suddette Sezioni e Partite sono ammesse le seguenti franchigie e minimi:

- scoperto massimo del 10% per sinistro;

- minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00.

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per la Committente, di denunciare e gestire il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri interessi. La polizza inoltre:

- non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori straordinari, responsabilità civile incrociata, atti di terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da cedimento del terreno, vibrazione e franamento;
- considera terzi, tra gli altri soggetti, la Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti della Committente e delle sue controllate;
- considera assicurati oltre alla Committente e la Contraente, l'Anas, in qualità di Ente concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell'opera.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza E.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.

Le polizze non esonerano tuttavia l'Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto.

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell'art 1456 CC, avrà facoltà di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedere al nuovo affidamento. /

Articolo 30

NOMINA DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO AI SENSI DELL'ART. 28 REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679

In considerazione del fatto che la formalizzazione del presente contratto comporta per l'Appaltatore di trattare dati _____ (*Specificare quali*) di cui la Committente è Titolare, la stessa provvederà a nominare, con separata lettera – di cui si allega bozza - l'Appaltatore quale "Responsabile" del Trattamento ai sensi dell'art.28 del Regolamento Europeo 2016/679.

Del pari l'Appaltatore si impegna a nominare per iscritto come Incaricati del trattamento dei dati personali gli addetti, propri dipendenti o eventuali altre persone fisiche (consulenti e/o subappaltatori autorizzati dal Titolare), che siano autorizzati a trattare i dati messi a disposizione dal Titolare medesimo, comunicando a quest'ultimo, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato degli Incaricati nominati.

Articolo 31

Sospensione del Contratto

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016.

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall'Appaltatore.

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone verbale in contraddittorio con l'Appaltatore.

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall'Appaltatore.

Articolo 32

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo xx "Cessione del credito o del Contratto", Articolo xx "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo xx "Cauzione Definitiva", Articolo xx "Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta", Articolo xx "Obblighi dell'Appaltatore", Art. xxx "Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi tecnici ed amministrativi", Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione, Articolo xx "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo xx "Subappalto", Articolo xx "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo xx "Tutela dell'ambiente e della Sicurezza", / Articolo xx "Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore" /, / Articolo xx "Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti" /, / Articolo xx "Residui da lavorazione – Rifiuti" /, / Articolo xx "Gestione Rifiuti da Attività svolta da parte della Committente" /, / Articolo xx "Gestione Rifiuti da Attività svolta da parte dell'Appaltatore" /.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec:

- a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;
- b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;
- c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- d) il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;
- e) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul Lavoro".

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva", fatto salvo il risarcimento del danno.

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione del contratto verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata e la stessa riporterà l'indicazione del termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.
- In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera prevista in contratto per il ritardo nell'ultimazione delle attività affidate, da applicarsi su quanto dovuto all'Appaltatore. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata. La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza o meno della contestazione dell'Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.
- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle attività già eseguite nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente. La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore. Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.
- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare. Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente. Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.
- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo. Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.
- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali penali, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo "Cauzione Definitiva". In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.
- L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 33

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 34

Recesso

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo _____ "Importo del Contratto" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice.

La comunicazione di Recesso conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa".

Articolo 35

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

L' Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 36

Subappalto

E' consentito all'Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito riportate:

_____.

L'Appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Committente copia del contratto di subappalto unitamente all'ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.

L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore,

con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti¹.

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016, sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, l'Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra):

In considerazione della circostanza che l'Appaltatore, all'atto dell'offerta, non ha manifestato l'intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. /

Articolo 37

Riserve dell'Appaltatore

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 19 del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.
2. Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. 19 del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto.
3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un

¹ L'articolo 105 non contempla più l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate da parte dell'appaltatore, così come previsto nell'ormai abrogato articolo 118 del D.lgs. n. 163/2006. Tuttavia, nel caso in cui il contratto preveda il pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario, è opinione di chi scrive che l'obbligo di trasmissione delle fatture quietanzate sia opportuno prevederlo contrattualmente, atteso che, diversamente, non potrebbe effettuarsi alcun controllo in ordine all'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte dell'affidatario.

pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo 38

Certificato di verifica di conformità

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto .

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della forniture/servizio.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 39

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy

Anticorruzione

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati dalla Committente: I) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); IV) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per la Committente.

Articolo 40

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 41

Impegno di Riservatezza

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione del contratto

Articolo 42

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. L'Appaltatore

Articolo 43

Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 44

Spese e Regime fiscale dell'Affidamento

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i documenti relativi alla gestione del contratto. Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni dall'aggiudicazione.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l' Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell'Appaltatore ed inviata, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: autostradepperlitalia@pec.autostrade.it.

Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l'Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli articoli: Art xx Penali, / Art xx Residui da lavorazione – rifiuti /, / Art xx Gestione rifiuti da attività svolta dall'Appaltatore /, / Art xx Gestione rifiuti da attività svolta da parte del Committente /, Art xx Cauzione Definitiva, Art xx Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o del Contratto, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilità dell'Appaltatore, Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione del contratto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

ALLEGATI

[scrivere, numerandoli, gli allegati citati nel testo del contratto]